



SCHEMA DI CONTRATTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ATTIVAZIONE, ANIMAZIONE E CONDUZIONE DI 10 HUB TERRITORIALI NELL'AMBITO DEL PROGETTO "DICOLAB. CULTURA AL DIGITALE" – SUB-INVESTIMENTO PNRR 1.1.6 "FORMAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE COMPETENZE DIGITALI"

CUP F84D21000010006

LOTTO 1 - CIG: B14E9B0256

LOTTO 2 - CIG: B14E9B1329

LOTTO 3 - CIG: B14E9B23FC

LOTTO 4 - CIG: B14E9B34CF

LOTTO 5 - CIG: B14E9B45A2

LOTTO 6 - CIG: B14E9B5675

LOTTO 7 - CIG: B14E9B6748

LOTTO 8 - CIG: B14E9B781B

LOTTO 9 - CIG: B14E9B88EE

LOTTO 10 - CIG: B14E9B99C1



SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO

TRA

Fondazione Scuola dei beni e delle attività culturali con sede in Roma, Via del Collegio Romano n. 27, Codice Fiscale 97900380581, in persona del dott. [•], in qualità di Direttore Legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in seguito denominata anche per brevità "la Fondazione" o "il Committente",

E

la società [•], con sede in [•], via [•], n. x, capitale sociale Euro [•] interamente versato, Codice Fiscale e Partita I.V.A. [•] e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di [•], n. [•], nella persona di [•], nato [•], nella sua qualità di [•], domiciliato per la carica presso la sede della medesima, in seguito denominato "l'appaltatore".

Unitamente le "Parti";

PREMESSO CHE

a) con bando trasmesso, per il tramite della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data [•] e pubblicato sulla medesima in data [•] nonché pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, Ales spa (di seguito per brevità, "Ales" o "Centrale di committenza") qualificata di diritto Centrale di committenza in ai sensi dell'articolo 1-bis comma 6 D.L. 9 giugno 2021 n. 80 ha indetto una procedura aperta ai sensi dell'art. 71 e ss. del d.lgs. n. 36/2023 (in seguito il "Codice dei contratti pubblici"), per l'affidamento dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dei 10 HUB territoriali nell'ambito del progetto "Dicolab. Cultura al digitale" nell'ambito del Sub-investimento PNRR 1.1.6 "Formazione e miglioramento delle competenze digitali" suddivisa in 10 lotti quantitativi;





- b) in seguito all'espletamento della procedura di gara, con riferimento al Lotto [•], la società [•] è risultata aggiudicataria della procedura per un importo complessivo pari ad euro [•], oltre IVA, con un ribasso pari al [•] per cento sull'importo posto a base di gara;
- c) Ales ha disposto l'aggiudicazione della procedura suddetta in favore dell'Appaltatore, ha provveduto alle comunicazioni di rito e ha effettuato le verifiche relative al possesso dei requisiti richiesti e dichiarati in sede di gara dall'appaltatore;
- d) il presente contratto, ai sensi dell'art. 92, co. 3, del d.lgs. n. 159/2011 è da intendersi concluso sotto la condizione risolutiva che non pervengano alla Fondazione informazioni relative all'esistenza di cause interdittive antimafia o di tentativi di infiltrazione mafiosa ovvero altre risultanze ostative determinate dall'esito delle richieste di verifica interposte e tutt'ora pendenti;
- e) l'Appaltatore, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto, ha presentato la documentazione preliminare alla stipula contrattuale secondo le disposizioni del Disciplinare di gara;
- f) l'Appaltatore ha accettato tutte le condizioni riportate negli atti di gara senza riserve o eccezioni.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse e norme regolatrici

1.1 Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.

1.2 L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati, anche da:

- a) Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023;
- b) Codice europeo delle comunicazioni elettroniche di cui al d.lgs. n. 207/2021 e s.m.i.;
- c) Codice civile e leggi collegate;
- d) normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"));
- e) D.Lgs. 9 aprile n. 2008, n.81;
- f) ove applicabili, i provvedimenti adottati dall'A.N.AC. e i decreti attuativi del D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i.;
- g) L. n. 120/2020, di conversione del D. L. n. 76/2020;
- h) L. n. 108/2021, di conversione del D. L. n. 77/2021.



1.3 Oltre a quanto previsto nel presente atto e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente Contratto e, in particolare, tutte le disposizioni normative e regolamentari applicabili agli appalti finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR, quali il D.L. n. 59/2021, convertito dalla Legge n. 101/2021, nonché il D.L. n. 80/2021, convertito dalla Legge n. 113/2021 e ss.mm.ii., il D.L. 13/2023 convertito dalla Legge n. 41/2023, il D.L. n. 215/2023 convertito dalla Legge n. 18/2024, il D.L. n. 19/2024.

Articolo 2 - Definizioni

2.1 Le espressioni utilizzate e riportate nel presente articolo avranno nel Contratto il significato loro qui di seguito attribuito:

- **Appaltatore**, indica la società [•] alla quale la Stazione Appaltante affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto;
- **Appalto**, indica l'appalto avente ad oggetto le prestazioni indicate nel Contratto e nella Documentazione di gara di cui alle premesse;
- **Area**, indica il luogo di esecuzione dei servizi dell'Appalto, così come individuato nella Documentazione tecnica posta a base di gara;
- **Codice**, indica il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;
- **Contratto**, indica il presente Contratto ed i suoi allegati;
- **Corrispettivo**, indica il corrispettivo per l'esecuzione dell'Appalto;
- **Documentazione** di gara, indica il Bando di gara, il Disciplinare di gara, il Capitolato tecnico, nonché l'Offerta tecnica ed economica prodotte in sede di gara che fanno parte integrante del presente Contratto;
- **Offerta**, indica l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Affidatario in fase di richiesta d'offerta, in conformità alle previsioni della Documentazione di gara;
- **Referente dell'Appaltatore/Aggiudicatario**, indica il soggetto designato dall'Appaltatore con il compito di rappresentarlo a tutti gli effetti, interloquendo con il RUP o con persona dallo stesso designata;
- **Responsabile Unico del Progetto**, (in seguito anche: RUP) indica il/la Sig./Sig.ra [•] nominato/a dalla Stazione Appaltante, cui è demandata la titolarità del procedimento, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del Codice;
- **Stazione Appaltante**, indica la Fondazione;
- **Subappalto**, indica un subcontratto rientrante nella definizione di cui all'art. 119 del Codice che l'Aggiudicatario stipula con un altro operatore economico e per il quale è necessaria l'autorizzazione rilasciata dalla Stazione Appaltante nel rispetto della disciplina prescritta dal Codice.



Articolo 3 - Oggetto

3.1 La Fondazione affida all'Appaltatore, che accetta, l'esecuzione dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dei 10 HUB territoriali nell'ambito del progetto "Dicolab. Cultura al digitale" nell'ambito del Sub-investimento PNRR 1.1.6 "Formazione e miglioramento delle competenze digitali" in relazione al Lotto [•] da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nella Documentazione di gara, ovvero nel Disciplinare, nel Capitolato d'appalto nonché nell'Offerta tecnica presentata in sede di gara che fanno parte integrante del presente Contratto e che sono da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi allegati.

3.2 Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per la compiuta esecuzione del servizio secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative dedotte nel presente Contratto, nonché le prestazioni migliorative e aggiuntive previste nell'Offerta tecnica.

3.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta realizzazione dell'appalto, in conformità al Capitolato d'appalto posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Fondazione.

Articolo 4 - Durata e avvio dei servizi

4.1 Il Contratto sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, salvi i casi di risoluzione o recesso disciplinati dal presente Contratto.

4.2 L'esecuzione dei servizi di attivazione, animazione e conduzione degli HUB territoriali avrà inizio al momento della sottoscrizione del Verbale di Avvio delle attività. Dalla data di sottoscrizione del Verbale di avvio delle attività decorre la durata del contratto. Tale documento è redatto in contraddittorio tra le parti e deve essere redatto in duplice copia e recare la firma congiunta di entrambe le parti.

4.3 L'esecuzione dei servizi deve avere termine, in linea con le tempistiche di attuazione del PNRR, il 30 giugno 2026, eccezione delle sole attività di rendicontazione connesse alla chiusura delle attività progettuali che dovranno concludersi entro il 30 settembre 2026. La Fondazione si riserva la facoltà di prorogare la scadenza del termine di conclusione delle attività nel caso in cui le scadenze temporali previste nel PNRR dovessero essere prorogate. La proroga del termine di ultimazione delle attività non comporta incremento delle prestazioni rientranti nell'oggetto dell'appalto.

4.4 Per l'intera durata dei servizi l'Aggiudicatario sarà tenuto ad applicare le condizioni economiche offerte in sede di gara.



Articolo 5 - Modifiche contrattuali e revisione prezzi

5.1 Nessuna variazione può essere introdotta dall'Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell'Appaltatore l'onere di eseguire, a proprie spese, l'obbligo a risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per quanto eseguito.

5.2 La Fondazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti o modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune o necessarie, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall'articolo 120, co. 9, del Codice dei Contratti pubblici.

5.3 Non sono riconosciute prestazioni extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto del RUP, previa approvazione da parte della Stazione Appaltante ove questa sia prescritta dalla legge.

5.4 Il Contratto potrà altresì essere modificato, senza necessità di una nuova procedura, a norma dell'articolo 120, co. 1, lett. b) del Codice dei Contratti pubblici.

5.5 Ai sensi dell'articolo 120, co. 2 del Codice dei Contratti pubblici, le varianti ivi previste possono essere adottate purché l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica.

5.6 Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni di cui all'articolo 120, co. 1 lett. c).

5.7 Ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett. a), la Stazione appaltante si riserva la facoltà di incrementare il quantitativo di ciascun lotto, alle stesse condizioni, per un importo stimato non superiore a quanto indicato nella tabella di cui al paragrafo 4.2 del Disciplinare.

5.8 L'Appaltatore è obbligato a comunicare al RUP ogni eventuale modificazione soggettiva del contratto con altro operatore in corso di esecuzione ai sensi dell'articolo 120, co. 1, lett. d) del Codice dei Contratti, quali successioni per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizioni o insolvenze. Sono comprese nelle ristrutturazioni societarie anche le cessioni e gli affitti d'azienda o di ramo d'azienda ed altre eventuali ulteriori e diverse vicende societarie legittime alla luce dell'ordinamento giuridico.

5.9 Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti è fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico succeduto. In mancanza di tale comunicazione le modifiche non producono effetto nei confronti della Stazione Appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dall'Appaltatore, la Stazione Appaltante procede entro 30 (trenta) giorni successivi alle verifiche in merito al possesso dei requisiti previsti dalla lex specialis di gara,



manca i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i predetti termini senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione Appaltante, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 88, co. 4-bis e 92, co. 3 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

5.10 Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 120 del Codice dei Contratti pubblici.

5.10 Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi. In ogni caso non trova applicazione l'articolo 1664, co. 1, del Codice Civile. In particolare, a partire dal secondo anno di esecuzione, qualora in corso di esecuzione si verifichi una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi superiore al cinque per cento dell'importo complessivo a base di gara, i prezzi saranno aggiornati nella misura dell'80% della variazione rilevata in relazione alle prestazioni da eseguire. L'istanza di revisione di cui al presente articolo è presentata dall'Appaltatore entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione ufficiale sul portale istituzionale dell'ISTAT degli indici sintetici di cui all'articolo 60, co. 3, lett. b), del Codice dei Contratti.

Articolo 6 - Corrispettivo

6.1 Il corrispettivo per la puntuale ed esatta esecuzione delle prestazioni oggetto di Appalto è di € _____ (_____/00), oltre IVA e oneri di legge.

6.2 Il corrispettivo si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente.

6.3 Il corrispettivo dovuto all'Appaltatore sarà pagato secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato d'appalto.

6.4 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo sopra determinato comprende e compensa integralmente tutte le attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Fondazione, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. Resta inteso tra le Parti che il corrispettivo convenuto include tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

6.5 All'Appaltatore non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti, modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di difetti, errori od omissioni ovvero che siano riconducibili a carenze delle attività necessarie per eseguire le prestazioni affidatagli.



6.6 Rimangono altresì a carico dell'Appaltatore le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto.

6.7 Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito indicato, intestato all'Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010: Numero c/c: _____, Banca: _____ Gruppo _____, Agenzia: - _____, ABI: _____, CAB: _____, CIN: _____, IBAN: _____. Ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono: Cognome e nome: _____ Data e luogo di nascita: _____ Indirizzo di residenza: _____ Nazionalità: _____ Codice fiscale: _____

[AGGIUNGERE ALTRI NOMINATIVI, OVE NECESSARIO]

6.8 L'Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

6.9 L'Appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010.

6.10 Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto. Le transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della L. n. 136/2010 comportano l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 6 della stessa legge.

6.11[I pagamenti saranno effettuati dalla Stazione Appaltante secondo le seguenti modalità: _____ [COMPLETARE, NEL CASO IN CUI L'AGGIUDICATARIO FOSSE UN R.T.I. I PAGAMENTO POTRANNO ESSERE EFFETTUATI DIRETTAMENTE IN FAVORE DELLA MANDATARIA O DI CIASCUNO DEI COMPONENTI DEL R.T.I.].

6.12 Alle fatture emesse si applicano le norme relative allo split payment, di cui alla L. 190/2014. I pagamenti saranno effettuati entro i termini, decorrenti dall'emissione del mandato di pagamento da parte della Stazione appaltante, previsti nel Capitolato d'appalto. La Stazione Appaltante avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente contratto ex articolo 1456 Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, co. 9 bis, della Legge n. 136/2010.



Articolo 7 - Obblighi dell'Appaltatore

7.1 Sono a carico dell'Aggiudicatario tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi. In proposito, l'Appaltatore dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi di figure professionali idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovute e in possesso dei requisiti di cui al Capitolato d'appalto e all'offerta, nonché di adeguati e idonei mezzi e attrezzature necessarie all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente Contratto, e garantisce e dichiara, altresì, che l'attività oggetto del presente Contratto costituisce ordinaria attività di cui al proprio oggetto sociale, e che è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore dei servizi in oggetto, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature

7.2 L'Aggiudicatario, a propria cura e spese, si obbliga a eseguire tutte le fasi in cui si articola l'oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni contenute del Capitolato, nell'Offerta Tecnica, della documentazione di gara e relativi allegati e nel rispetto di tutte le norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato d'appalto.

7.3 L'Aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Fondazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

7.4 L'Aggiudicatario si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Fondazione nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

7.5 L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Fondazione ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi interni; la comunicazione dovrà pervenire alla Fondazione entro 15 gg dall'intervenuta modifica.

7.6 L'Aggiudicatario si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.

7.7 È a carico dell'Aggiudicatario l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, essi adotteranno tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone alla Fondazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione



a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne la Fondazione da qualsivoglia onere e responsabilità.

7.8 L'Aggiudicatario si obbliga a ottemperare a tutte le norme in materia di Trattamento dei Dati Personali ivi comprese quelle che saranno emanate nel corso di durata del contratto al fine di assicurare, nell'ambito delle proprie attività e competenze specifiche, un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, inclusa la riservatezza, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

7.9 L'Aggiudicatario assume ogni responsabilità sia civile, sia penale, derivante ai sensi di legge in seguito all'espletamento di quanto richiesto dal Capitolato d'appalto. L'Aggiudicatario è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi nel corso dello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la stessa si avvalga) o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. L'Aggiudicatario è altresì responsabile dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere ai propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui la stessa si avvalga) durante l'esecuzione dei servizi. L'Aggiudicatario assume dunque a proprio carico l'onere di garantire il Committente da ogni azione che dovesse essere intentata nei confronti dello stesso per infortuni o danni arrecati agli utenti del servizio o a terzi o a propri operatori (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), in relazione al servizio prestato (comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata). In relazione ai suddetti obblighi, l'Aggiudicatario ha stipulato le polizze assicurative di cui all'art. 10.2.

7.10 L'Aggiudicatario dichiara di essere a conoscenza della normativa prevista dal D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica") (di seguito il "Decreto") e di improntare la conduzione degli affari e la gestione dei rapporti interni ed esterni ai principi di trasparenza, correttezza e probità al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al provvedimento indicato. La Fondazione, nel rispetto di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/2001, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito il "Modello Organizzativo") nonché un Codice Etico, pubblicati sul proprio sito internet istituzionale. L'Aggiudicatario deve prendere visione del Modello Organizzativo adottato dalla Fondazione e del Codice Etico ed impegnarsi a tenere un comportamento conforme alle previsioni contenute nel Codice Etico nonché alle regole di comportamento previste nella Parte Generale del Modello Organizzativo della Fondazione e ai principi presenti nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, oltre a verificare periodicamente eventuali modifiche e/o aggiornamenti in pendenza del rapporto contrattuale. L'Aggiudicatario deve essere a conoscenza del fatto che il rispetto di tali previsioni è un elemento essenziale dell'organizzazione aziendale della Fondazione nonché rilevante



ai fini della realizzazione dei servizi oggetto della presente iniziativa. In caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopraenunciati da parte del personale e/o dei collaboratori dell'Aggiudicatario la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, ferma restando la responsabilità dell'Aggiudicatario per ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, nonché l'obbligo di manlevare e tenere indenne la Fondazione da qualsivoglia pretesa e/o azione di terzi derivante o conseguente dal medesimo inadempimento.

Articolo 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

8.1 Per le prestazioni richieste l'Aggiudicatario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 119, comma 3 del Codice), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente Contratto e nel Capitolato d'appalto. Le risorse professionali indicate dall'Aggiudicatario in offerta tecnica e costituenti il gruppo di lavoro dovranno essere impegnate per l'intera durata dei servizi di attivazione, animazione e conduzione dell'HUB. Eventuali sostituzioni di tali figure professionali, derivanti da causa di forza maggiore, devono essere preventivamente autorizzate dalla Fondazione, e potranno essere validate solo in caso di figure con esperienza analoga o superiore a quella dei soggetti proposti in offerta tecnica. In fase di erogazione di ciascun corso l'Aggiudicatario dovrà, inoltre, garantire la contestuale presenza di almeno un docente e di almeno un tutor, in linea con quanto previsto al punto 4.2.2 del Capitolato d'appalto.

8.2 L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti di tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di qualsivoglia altra natura, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente contratto, le norme di cui al D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

8.3 L'Appaltatore si obbliga al rispetto delle leggi, dei regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del Contratto, manlevando e garantendo la Fondazione da ogni onere, responsabilità o danno che quest'ultima dovesse subire.

8.4. L'Affidatario si impegna inoltre a garantire ad Ales che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o,



ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore) si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Fondazione, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi con la Fondazione. In caso di violazione di tali impegni la Fondazione potrà risolvere il presente Contratto.

Articolo 9 - Obblighi connessi al PNRR

9.1 L'Aggiudicatario si impegna, nel caso in cui occupi un numero pari o superiore a 15 dipendenti, a trasmettere alla Fondazione entro sei mesi dalla conclusione del contratto la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile prevista dal comma 3 dell'articolo 47 del decreto-legge 77/2021 e la certificazione di cui all'art. 17 della l. 68/99 recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

9.2 L'Aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad assicurare il rispetto delle quote destinate all'occupazione giovanile e all'occupazione femminile, qualora l'esecuzione del contratto comporti la necessità di nuove assunzioni, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 47 del decreto-legge 77/2021.

9.3 L'Aggiudicatario è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati dalla Stazione Appaltante conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell'adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR.

9.4 L'Aggiudicatario si impegna al rispetto delle norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi per tutto il periodo di vigenza contrattuale, ed assume l'obbligo di segnalare in forma scritta alla Fondazione eventuali potenziali conflitti di interesse in fase di esecuzione contrattuale. L'insussistenza di cause di incompatibilità o conflitto di interesse con la Fondazione, con gli Organi, i dirigenti e i dipendenti della stessa dichiarata in sede di partecipazione alla gara, dovrà essere garantita dall'Aggiudicatario per tutto il periodo di esecuzione del contratto.

9.5 L'Aggiudicatario si impegna al rispetto e all'attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all'obiettivo climatico. In merito al rispetto degli obblighi di cui al citato principio del DNSH, si precisa che le attività afferenti



ai servizi oggetto della presente procedura, vista la loro natura, dovranno limitarsi a non arrecare danno significativo rispetto agli aspetti ambientali valutati nelle analisi DNSH. In particolare, per l'Investimento M1C3 1.1 è stato individuato, quale regime applicabile rispetto all'obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici, il Regime 2.

Articolo 10 - Garanzie e assicurazioni

10.1 A garanzia della corretta esecuzione delle prestazioni, l'Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei Contratti, conforme alle prescrizioni di legge e alle previsioni di cui al paragrafo 22 del Disciplinare di gara, costituita mediante [CAUZIONE/FIDEIUSSIONE] _____ n. _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, per un importo pari a € _____, con durata fino a _____.[COMPLETARE]

10.2 L'Appaltatore ha altresì prodotto, in conformità alle previsioni di cui al paragrafo 23 del Disciplinare di gara, le seguenti polizze assicurative [OPPURE APPENDICE, UNITAMENTE ALLA QUIETANZA DI INTERVENUTO PAGAMENTO DEL RELATIVO PREMIO] contraddistinte al n. _____, sottoscritta in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____, [COMPLETARE] per un importo pari a € _____ [COMPLETARE], in conformità a quanto previsto nel Capitolato d'appalto.

Articolo 11 - Obblighi e oneri a carico della Fondazione

11.1 La Fondazione è tenuta a comunicare all'Aggiudicatario ogni eventuale aggiornamento rispetto alla programmazione formativa del progetto "Dicolab. Cultura al digitale" che, a suo insindacabile giudizio, possa determinare impatti sulle attività formative presso gli HUB.

11.2 La Fondazione è tenuta a trasmettere all'Aggiudicatario, in linea con le previsioni di cui al paragrafo 4 e relativi sottopunti del Capitolato d'appalto, le linee guida, i loghi ed ogni materiale grafico utile ai fini dell'allestimento degli spazi e della gestione delle comunicazioni degli HUB verso l'esterno. La Fondazione provvederà a comunicare tempestivamente ogni aggiornamento di tali materiali.

11.3 La Fondazione, in linea con le previsioni di cui al punto 4.3.1 del Capitolato d'appalto, è tenuta a trasmettere all'Aggiudicatario il modello di scheda descrittiva di un corso "Dicolab. Cultura al digitale".

11.4 La Fondazione, in linea con le previsioni di cui al punto 4.3.11 del Capitolato d'appalto, è tenuta a informare tempestivamente l'Aggiudicatario in relazione alla pianificazione dei corsi che intende realizzare, nel rispetto dei limiti previsti, presso gli HUB.



11.5 La Fondazione attiverà per ogni HUB un'apposita sezione informativa nella piattaforma e-learning, alla luce di quanto dal Capitolato d'appalto, e fornirà ogni indicazione necessaria ai fini della gestione dei flussi informativi per il costante aggiornamento di tali sezioni.

11.6 La Fondazione fornirà all'Aggiudicatario le credenziali per accedere alle funzioni di consultazione della piattaforma e-learning, di cui al punto 7.3 del Capitolato d'appalto, per poter visionare autonomamente l'avanzamento delle attività del proprio HUB.

11.7 La Fondazione provvederà, tramite la piattaforma e-learning, ad informare i partecipanti iscritti a corsi da riprogrammare e/o cancellare, a seguito di un'adesione inferiore alla soglia minima delle 15 iscrizioni per ogni corso, come illustrato al punto 4.3.4 del Capitolato d'appalto.

Articolo 12 - Subappalto

12.1 [OPZIONE 1] L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di non ricorrere al subappalto o a subaffidamenti.

[OPZIONE 2] L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare/subaffidare le seguenti prestazioni: _____[COMPLETARE].

12.3 Dette prestazioni potranno essere subappaltate o subaffidate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Disciplinare di gara. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori, subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Appaltatore i medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest'ultimo e previsti dal PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. "Do No Significant Harm" (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali, trovando, in particolare, applicazione anche per il subappaltatore stesso: - i dispositivi per la promozione dell'occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021, come indicati, nel presente atto e, altresì, nel Capitolato d'appalto.

12.4 A tal fine, il subappaltatore concorre al conseguimento delle percentuali di occupazione femminile e giovanile di cui al precedente articolo 10, sotto paragrafo 10.b) del presente Contratto ("10.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità"); nonché - nonché [EVENTUALE, SE L'OPERATORE ECONOMICO OCCUPA UN NUMERO DI DIPENDENTI SUPERIORE A 50], l'obbligo di cui all'articolo 47, co. 2, del D.L. 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 29 luglio 2021, n. 108.



12.5 A tal fine il subappaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto, qualora occupi oltre cinquanta (50) dipendenti e sia tenuto (ogni due anni) alla redazione del rapporto sulla situazione del personale ai sensi dell'articolo 46 del Codice delle Pari Opportunità, dovrà produrre copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46 del richiamato Codice delle Pari Opportunità. L'Appaltatore, il subappaltatore e/o subcontraente sono responsabili in solido, nell'esecuzione del presente Contratto, ai fini del rispetto degli obblighi, altresì derivanti dalle disposizioni normative per l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici finanziati con le risorse PNRR.

12.6 La Fondazione è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione di quella parte di servizio oggetto di subappalto.

Articolo 13 - Verifiche e controlli

13.1 In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Contratto, nei documenti contrattuali allegati, nonché nel Capitolato d'appalto.

13.2 L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte della Fondazione.

13.3 Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dalla Stazione Appaltante, pena in difetto l'applicazione delle penali previste nel Capitolato d'appalto.

13.4 I controlli e le verifiche effettuati dalla Stazione Appaltante, pur con esito positivo, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto.

Articolo 14 - Penali

14.1 La qualità del servizio erogato sarà valutata, tenendo conto degli scostamenti rispetto ai contenuti del Capitolato d'appalto e dell'offerta tecnica.

14.2 L'importo delle penali applicabili al Concessionario è determinato sulla base dei parametri indicati nel Capitolato d'appalto.



14.3 Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni adottate dall'Appaltatore e da questo comunicate alla Fondazione nel termine massimo di giorni 10 (dieci) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni dell'Appaltatore nei termini ovvero nel caso in cui la Fondazione ritenga di non accoglierle, quest'ultimo ha facoltà di irrogare le penali.

14.4 Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Fondazione si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali.

14.5 Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Appaltatore si impegna espressamente a rifondere alla Fondazione l'ammontare di eventuali oneri che la stessa dovesse – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità dell'Appaltatore stesso.

14.6 La Fondazione, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all'articolo 10, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.

Articolo 15 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

15.1 Ai sensi dell'articolo 119 del Codice dei Contratti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, co. 1, lettera d), del Codice dei Contratti, è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore contraente degli obblighi di cui al presente comma, la Fondazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.

15.2 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 120 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata sia notificato alla Fondazione, ex articolo 6, co. 1, dell'Allegato II.14. Ai sensi dell'articolo 6, co. 2, dell'Allegato II.14, la cessione è efficace e opponibile alla Fondazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione stessa. La Fondazione non accetta cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'Appaltatore intende subappaltare. Il contratto di cessione, ancorché effettuato cumulativamente per più rapporti contrattuali, indica chiaramente gli estremi del contratto al quale la cessione si riferisce ed i singoli importi ceduti con riferimento ai relativi contratti e reca in ogni caso la clausola secondo cui la Fondazione ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla Fondazione.



15.3 Dall'atto di cessione dovrà desumersi l'entità del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalità di pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario è tenuto a rispettare la normativa sulla tracciabilità di cui alla L.136/2010. La Fondazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in forza del presente contratto di appalto. In ogni caso, la cessione dei crediti dovrà avvenire secondo le modalità e le disposizioni normative suindicate.

Articolo 16 - Esecuzione in danno

16.1 È facoltà della Fondazione, nel caso in cui l'Appaltatore o un terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al presente contratto, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. In caso di risoluzione del contratto, sia ai sensi dell'articolo 1662 del Codice Civile che ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l'esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività oggetto del presente Contratto.

16.2 Ai sensi dell'articolo 117, co. 5, del Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante può avvalersi per l'esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. Nei suddetti casi, la Stazione Appaltante avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l'appaltatore è eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. L'eventuale esecuzione in danno non esime l'appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge

Articolo 17 - Risoluzione per inadempimento

17.1 Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del Codice dei Contratti, applicabile, in quanto compatibile, alle prestazioni oggetto del presente Contratto in forza del rinvio operato dal comma 11 del medesimo articolo, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il Contratto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni, di cui all'articolo 122, co. 1, del Codice dei Contratti:

- a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
- b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti pubblici, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con



riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b) del Codice dei Contratti pubblici;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

17.2 Ai sensi dell'articolo 122, co. 2, del Codice dei Contratti costituiscono sempre e in ogni caso causa di risoluzione del contratto:

a) che sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) che sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II, del Titolo IV, della Parte V, del Libro II, del Codice dei Contratti.

17.3 Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni.

17.4 Il RUP, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

17.5 Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni del DEC riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione;

c) violazione dell'obbligo del segreto d'ufficio da parte del personale dell'Appaltatore su fatti e circostanze di cui venga a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti ovvero comportamenti diretti a influire sul regolare e programmato svolgimento dell'attività della Stazione Appaltante;

d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale, oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, o delle ingiunzioni fattegli all'Appaltatore;



- d) sospensione dell'esecuzione o mancata ripresa delle attività da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- e) rallentamento delle prestazioni, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione delle attività nei termini previsti dal contratto;
- f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- g) non rispondenza dei servizi/beni forniti alle specifiche di contratto;
- h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire il controllo al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. competente, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici di cui all'articolo 51 del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;
- i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, co. 1, del Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, co. 1-bis, del citato Testo Unico;
- l) inadempimento agli obblighi contrattuali in materia di tracciabilità dei pagamenti, ai sensi dell'articolo 3, co. 8, della legge 136/2010;
- m) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per l'esecuzione, quali la liquidazione giudiziale o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- n) revoca di autorizzazioni, concessioni, nulla osta, iscrizioni presso Registri/Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- o) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto e/o di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro la Stazione Appaltante in ragione dell'esecuzione del contratto;

17.6 Nel caso in cui sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, gli addebiti sono contestati all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

17.7 Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il RUP gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, è redatto processo verbale in contraddittorio con



l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Fondazione risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

17.8 Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento nelle sole ipotesi di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 dell'articolo 122 del Codice dei Contratti.

Articolo 18 - Recesso

18.1 Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

18.2 L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i servizi ed effettua il certificato di regolare esecuzione o verifica di conformità dei servizi.

Articolo 19 - Verifiche di conformità

19.1 Le prestazioni sono soggette a verifica di conformità al fine di accertarne la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice dei Contratti. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

19.2 La verifica di conformità, ai sensi dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti, è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione della prestazione.

19.3 Durante l'esecuzione delle prestazioni la Fondazione può effettuare operazioni di controllo, di verifica di conformità ed ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle tipologie e delle caratteristiche delle prestazioni in corso a quanto richiesto nel Capitolato d'appalto o nel Contratto, in coerenza alle previsioni di cui al precedente art. 13 del presente Contratto e al punto 7.5 del Capitolato d'appalto

19.4 Nel caso di non conformità riscontrate all'atto della visita di controllo, fatta salva la risoluzione ove le stesse costituiscano un più grave inadempimento ovvero l'applicazione di eventuali penali, l'Appaltatore è tenuto a ripristinare la regolare esecuzione. Il periodo necessario alla predetta operazione non potrà essere considerato ai fini del calcolo di eventuali interessi per il ritardato



pagamento. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore le spese di visita del personale della Stazione Appaltante per accertare l'avvenuto ripristino. Tali spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

Articolo 20 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

20.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. In particolare, l'Appaltatore si impegna ad utilizzare i conti correnti dedicati forniti anteriormente alla stipula del presente contratto.

20.2 Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a.r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

20.3 L'Appaltatore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

20.4 L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Fondazione.

20.5 L'Appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

20.6 L'Appaltatore verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni sui sub-contratti, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che il Concedente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato,



richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

20.7 L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Articolo 21 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Codice Etico

21.1 L'Appaltatore, con riferimento al Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza ai sensi della L. 190/2012 adottati dalla Fondazione, consultabili sul sito internet della stessa, dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.lgs. n. 231/2001; (ii) ad operare nel rispetto del Codice etico e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

21.2 In caso di inadempimento da parte dell'affidatario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 22 - Incompatibilità

22.1 L'Appaltatore dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione del contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.

22.2 Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, l'Appaltatore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

Articolo 23 - Oneri fiscali e spese contrattuali

23.1 Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.

23.2 Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.



23.3 L'Appaltatore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l'applicazione dello "split payment", ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Articolo 24 - Foro esclusivo

24.1 Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell'art. 212 del Codice.

24.2 Per le controversie inerenti all'interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l'accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

24.3 In ogni caso l'Appaltatore è tenuto, anche in pendenza di contestazioni e controversie, ad uniformarsi alle disposizioni della Fondazione, senza sospendere o pregiudicare la regolare esecuzione dell'Appalto e senza nulla poter opporre, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

24.4. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti. Il collegio è costituito da n. 3 (tre) membri.

Articolo 25 - Trattamento dei dati personali

25.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

25.2 La Fondazione, relativamente alle attività che deriveranno dal presente Contratto, è Titolare del trattamento.



25.3 L'Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'informativa in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento. La Fondazione, in qualità di Titolare del trattamento, individua l'Appaltatore quale "Responsabile del trattamento" ai sensi dell'articolo 28 del GDPR, relativamente allo svolgimento delle prestazioni derivanti dal presente Contratto. La sottoscrizione del Contratto da parte dell'Appaltatore equivale anche ad accettazione della nomina. Preliminarmente al perfezionamento del contratto, per esame e approvazione, saranno acquisite le misure di sicurezza dell'Appaltatore che rappresentano un allegato fondamentale dell'"Accordo di nomina a Responsabile di Trattamento".

Art. 26 - Proprietà

26.1 La Fondazione detiene la titolarità e l'integralità dei diritti di sfruttamento, ad ogni effetto di legge, in relazione ai corsi erogati attraverso modalità sincrona online (quali ad esempio i webinar) di cui al precedente punto 4.2.3, nonché riguardo ai materiali didattici utilizzati durante la loro esecuzione. In considerazione di ciò, l'Aggiudicatario è tenuto a raccogliere le liberatorie, conformemente al modello fornito dal Committente, da parte di tutti coloro che partecipano alla realizzazione degli eventi formativi, inclusi docenti e tutor.

Art. 27 - Trattamento dati discenti

27.1 La Titolarità del trattamento dei dati personali dei discenti dei corsi realizzati dall'Aggiudicatario nell'ambito del contratto è riservata alla Fondazione e al Ministero della Cultura, Contitolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 del Regolamento UE 2016/679 come da Accordo sottoscritto in data 01/09/2023.

27.1 L'Aggiudicatario dovrà pertanto impegnarsi a rispettare le misure tecniche e organizzative stabilite dai Contitolari del Trattamento e a sottoscrivere apposito atto di nomina di Responsabile del trattamento conferita dalla Fondazione e dal Ministero della Cultura secondo il format allegato di cui all'Allegato 12.

Roma, lì

Per la Fondazione

Dott. _____

L'Appaltatore





Il legale rappresentante

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli art. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.

L'Appaltatore

Il legale rappresentante